

Fondazione ad apportare all'odierna delibera e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compreso il Reggente del R.U.N.T.S., e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Il comparente dichiara che la Fondazione non è titolare né di immobili né di diritti reali immobiliari.

Il comparente richiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta bollo del presente verbale a' sensi del disposto di cui all'art. 82 C.d.T.S..

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore diciannove.

Il comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura dell'allegato "B".

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da me e completato di mio pugno, è stato da me letto, unitamente all'allegato "A", al comparente che lo approva.

Occupi di un foglio di carta, tre facciate e della quarta sin qui.

Firmato: Alberto Frigerio

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 32.402 di Raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

Costituzione e Sede, Finalità, Durata e Patrimonio

Art. 1 - Costituzione e Sede

1. E' costituita la:

"Fondazione Audiologica Varese - E.T.S.".

La Fondazione ha sede in Varese, Via Dandolo n. 25, e potrà, qualora si rendesse necessario, istituire uffici e rappresentanze, a giudizio dell'organo Amministrativo.

L'Organo competente ad apportare delibere al vigente statuto potrà, laddove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, trasferire la sede sociale in altro Comune o istituire sedi secondarie.

Art. 2 - Finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Essa si propone di perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel campo dell'audiovestibologia nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della formazione e della ricerca scientifica.

2. La Fondazione pertanto si propone:

a) nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria:

1. di diffondere la conoscenza, mediante pertinenti attività nei settori dell'informazione e dell'educazione sanitaria rivolte ai soggetti audiolesi e vertiginosi ed alle loro famiglie, delle attività del Servizio di Audiovestibologia dell'Azienda ospedaliera di riferimento, nonché delle forme e modalità di erogazione dei servizi ad alta specializzazione e qualificazione;
 2. promuovere azioni per assicurare, per quanto possibile, con ogni opportuno mezzo, l'inserimento sociale dei soggetti audiolesi e vertiginosi, curando a questo riguardo interventi di solidarietà sociale nei confronti di detti soggetti e delle loro famiglie, anche tramite iniziative di volontariato;
 3. di prendere in carico tutte le attività relative all'inserimento scolastico e lavorativo dei pazienti audiolesi;
 4. di affiancarsi all'attività ospedaliera per ridurre le liste di attesa ambulatoriali organizzando autonomamente una propria attività assistenziale accreditata soprattutto relativamente alla riabilitazione e alla diagnostica di terzo livello otoneurologica e di audiologia pediatrica. L'attività della Fondazione viene svolta presso l'Unità del "Servizio di audiovestibologia" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di rilievo nazionale e ad Alta Specializzazione ASST SETTE LAGHI VARESE ed è supportata da convezione specifica all'interno della suddetta struttura con personale proprio della Fondazione che si affianca operativamente al personale ospedaliero;
 5. di supportare prevalentemente bambini soggetti a precedente intervento di impianto cocleare al fine di rimuovere le cause che hanno determinato la sordità totale;
 6. di educare i soggetti impiantati al recepimento dei messaggi esterni tali da renderli atti alla comprensione del linguaggio ed all'espressione verbale utilizzando figure professionali dedicate e non necessariamente facenti parte del settore sanitario.
- b) nel settore della beneficenza, erogare contributi finanziari e mettere a disposizione strumentazioni ed apparecchiature mediche e video informatiche, a pazienti e famiglie che versano in stato di bisogno;
- concedere erogazioni gratuite di denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di Enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente per la realizzazione di progetti di utilità sociale nell'ambito socio-assistenziale;
- c) nel settore della ricerca scientifica, promuovere studi specialistici, ovvero collaborando anche con Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni, sul recupero dei soggetti audiolesi e vertiginosi, ed, in generale, la promozione di ogni attività utile per lo sviluppo delle

attività del Servizio di Audiovestibologia dell'Azienda ospedaliera di riferimento e delle iniziative di diagnosi, terapia e riabilitazione che ad essa sono collegate.

La Fondazione promuove studi con Enti di ricerca con la specifica funzione di facilitare il recupero dei soggetti audiolesi e vertiginosi con iniziative volte a facilitare la diagnosi, le terapie e la riabilitazione dei soggetti affetti da patologie oto-vestibolari. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al fine del perseguimento delle proprio finalità, fra cui:

- promuovere in ogni forma azioni dirette a far conoscere i problemi dei soggetti audiolesi e dei pazienti vertiginosi, facendo sì che l'opinione pubblica conosca le attuali possibilità di recupero e riabilitazione:

- collaborare, nelle forme ritenute di volta in volta più congrue, con enti, istituzioni, associazioni, nel settore pubblico ed in quello privato, onde assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

- collaborare con gli Organi amministrativi e legislativi, a tutti i livelli, per contribuire all'adozione dei provvedimenti più consoni in relazione agli interventi di recupero dei soggetti audiolesi e vertiginosi;

- realizzare formazione rivolta ad operatori con specifica preparazione professionale nell'ambito della logopedia che rispondono direttamente alla Fondazione e da questa sono retribuiti, a soddisfacimento dei progetti concordati con l'Azienda Ospedaliera di riferimento;

- essa persegue esclusivamente finalità di utilità sociale svolgendo la propria attività nel campo della cura della sordità limitatamente alle azioni propedeutiche all'apprendimento del linguaggio e conseguentemente al miglior utilizzo delle apparecchiature impiantate anche a supporto delle attività genitoriali-familiari indispensabili al soggetto impiantato.

- L'attività della Fondazione si esprime nella raccolta dei dati e delle informazioni propedeutiche al miglioramento funzionale delle apparecchiature elettroniche impiantate.

1. La Fondazione è espressione degli utenti del Servizio di Audiovestibologia dell'Azienda ospedaliera di riferimento iscritti all'associazione A.G.U.A.V. (Associazione Genitori ed Utenti Audiovestibologia Varese) e si propone di svolgere le proprie attività istituzionali nel rispetto delle disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti da ogni competente autorità, e negli ambiti individuati conformemente alla programmazione socio sanitaria nazionale e regionale e conformemente alla programmazione socio sanitaria regionale, nell'ambito di iniziative condivise con l'Azienda Ospedaliera di riferimento.

2. La Fondazione esaurisce le proprie attività

nell'esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

2. Il Fondo di Dotazione è costituito dalle attribuzioni iniziali dei Fondatori allo stesso destinate e può essere incrementato da ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera dei Fondatori e/o di terzi espressamente destinate la Fondo di Dotazione.

3. Un importo non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituirà il Fondo di Garanzia e dovrà essere permanentemente impiegato in strumenti non di rischio (quali titoli di stato o polizze assicurative)

4. Il Fondo di Dotazione è costituito ed alimentato:

- dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni destinate al Fondo di Gestione;
- dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati anche in forza di convenzioni;
- dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione è esclusivamente destinato al perseguimento di finalità istituzionali.

Art. 5 - Risorse per il funzionamento

1. Per l'adempimento ai suoi compiti la Fondazione disporrà delle seguenti entrate:

- a) i redditi derivanti dall'impiego del patrimonio di cui al precedente art. 4;
- b) i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all'incremento del Fondo di Dotazione;
- c) gli utili e gli avanzi di gestione provenienti dalla sua attività.

2. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo: eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II - Organi

Capo I - Organi della Fondazione

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Organo di Controllo.

Capo II - Assemblea dei Fondati

Art. 7 - Composizione

L'Assemblea è composta dai Fondatori, persone fisiche ed enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, presenti all'atto costitutivo della Fondazione quali Fondatori.

Art. 8 - Competenze

L'Assemblea dei Fondatori:

- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina l'Organo di Controllo e ne determina il compenso;
- c) delibera sulle modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione o da un terzo dei suoi componenti;
- d) approva il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo;
- e) delibera sulla trasformazione e sulla fusione o scissione della Fondazione, nonché
- f) sul suo scioglimento.

Art. 9 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata presso la sede della Fondazione o in un altro luogo comunque in Italia, dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e per l'approvazione del Bilancio preventivo.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Può essere inoltre convocata quando gliene facciano richiesta un terzo dei Soci Fondatori, un terzo del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

3. La convocazione fatta dal Presidente deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza all'indirizzo, numero di telefax ricevente o indirizzo di posta elettronica comunicati alla Fondazione con mezzi comprovanti il ricevimento ed alla stessa acquisita agli atti.

4. In mancanza delle formalità suddette, le deliberazioni si reputano regolarmente assunte quando tutti gli aventi diritto sono presenti e quando tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento con dichiarazioni scritte da conservarsi agli atti della Fondazione.

Art. 10 - Costituzione

1. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Fondatori.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci.

Qualora il Presidente non sia un Fondatore, egli non potrà esercitare il diritto di voto.

4. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario dell'adunanza che può essere nominato anche al di fuori di coloro che partecipano all'adunanza stessa.

5. Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per le materie di cui al precedente art. 8, lettere d) e f), le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei Fondatori esistenti.

In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.

6. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, decida altra forma di votazione.

7. Ogni Fondatore può farsi rappresentare da altro Fondatore con delega scritta.

Nessun Fondatore può avere più di due voti e più di due deleghe.

8. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, congiunti o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Venendo meno tutti i Fondatori, le competenze dell'Assemblea spetteranno - da tale data - al C.D.A. che provvederà, nel più breve tempo possibile, ad adeguare, conseguenzialmente, lo statuto della Fondazione.

Capo III - Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 10 (dieci) componenti, il cui numero ed i cui componenti sono determinati dall'Assemblea dei Soci Fondatori
2. I Consiglieri ed il Presidente restano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica: in questo caso, come il qualsiasi altro di vacanza di un consigliere, ad esempio per dimissioni, impedimento permanente o decesso, il Consiglio di Amministrazione provvede entro 30 (trenta) giorni alla sostituzione, con delibera approvata dall'Organo di Controllo.
4. Il sostituto, così cooptato, rimane in carica sino alla prossima Assemblea.
5. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, scadrà l'intero Consiglio e dovrà, pertanto, procedersi alla sua nuova nomina.

Art. 12 - Requisiti e modalità di nomina

Possono essere nominati Consiglieri coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, nonché di qualificata esperienza maturata nella organizzazione e gestione aziendale o nell'organizzazione e gestione dell'attività sociale e socio-sanitaria e/o della formazione, della ricerca scientifica e di enti "no profit".

Art. 13 - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.
2. Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) nomina tra i propri componenti il Presidente e può nominare un Vice Presidente;
 - b) cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri non vincolanti del Comitato Scientifico;
 - c) approva i programmi di ricerca elaborati dal Comitato Scientifico;
 - d) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il Progetto di Bilancio consuntivo corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette all'Organo di Controllo;
 - e) predispone entro il 30 settembre di ogni anno il progetto

di Bilancio preventivo per l'anno successivo corredato dalla relazione programmatica delle attività, e lo trasmette all'Organo di Controllo;

f) approva i regolamenti interni inerenti l'attività istituzionale della Fondazione;

g) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

h) delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;

i) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità o privati, nazionali ed internazionali;

j) delibera l'istituzione di contabilità separate per le imprese strumentali direttamente esercitate;

k) nomina il Comitato Scientifico;

l) delibera l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, ivi compresi i Dirigenti, determinandone le retribuzioni, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, le rimozioni ed i collocamenti a riposo;

m) può rilasciare procure a dipendenti o terzi per singoli atti o categorie di atti.

Art. 14 - Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) Consiglieri o l'Organo di Controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove eletto, o dal componente più anziano per carica o per età in caso di parità di carica.

L'avviso di convocazione, trasmesso a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica purché vi sia prova certa dell'avvenuta ricezione, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a 24 ore.

4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il componente o i componenti l'Organo di Controllo.

Art. 15 - Costituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito

quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente se nominato o da altro Amministratore o da soggetto individuato tra i presenti invitati a partecipare.

3. Il Presidente della riunione sottoscrive i verbali con il Segretario che può essere individuato anche in un soggetto presente alla riunione e non amministratore.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Quando le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

Capo IV - Presidente

Art. 16 - Poteri

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Cda è di diritto Presidente della Fondazione.

Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari per il puntuale esercizio amministrativo e gestionale della Fondazione.

Egli pertanto:

a) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei fondatori proponendo le materie da trattare, esercitando il diritto di voto nelle relative adunanze solo se riveste la qualifica di Fondatore;

c) agisce e resiste presso ogni autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando consulenti e difensori di

concerto con il Consiglio di Amministrazione;

d) in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario riferendo al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo alla prima riunione successiva;

e) esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;

f) propone al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Scientifico, programmi annuali e pluriennali concernenti l'attività della Fondazione;

g) cura le relazioni con enti pubblici e privati, istituzioni, imprese, ed ogni altro soggetto al fine di sviluppare e consolidare ogni rapporto che sia proficuo per la Fondazione;

h) su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, può delegare alcuni dei suoi poteri, nonché la rappresentanza legale della Fondazione, a Consiglieri, al Presidente del Comitato Scientifico ed a terzi.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato, e in caso di mancata nomina, dal componente più anziano in carica nel Consiglio di Amministrazione: in caso di parità di carica prevale l'età.

Capo V - Comitato Scientifico

Art. 17 - Requisiti

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati tra coloro che dispongono di conoscenze ed esperienza ovvero operano nei campi di attività della Fondazione e possono essere revocati con deliberazione consigliare.

Il Comitato scientifico nominerà un Presidente.

Art. 18 - Composizione e compiti

1. Il Comitato Scientifico è composto da tre a dieci membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti non facenti parte del Consiglio medesimo tranne uno e tra essi il Comitato deve eleggere un Presidente: il componente del Comitato Scientifico che sia altresì amministratore non potrà essere nominato Presidente della Fondazione ed allo stesso non potrà essere conferita alcuna delega.

2. Il Comitato Scientifico, organo collegiale di autoregolamentazione, si riunisce almeno due volte all'anno, dando informazione e copia del verbale della relativa riunione al Consiglio di amministrazione.

3. Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti nei confronti degli altri Organi della Fondazione:

- elabora i programmi e gli obiettivi delle attività di ricerca nell'ambito delle finalità della Fondazione secondo principi etici;
- correda ciascuna proposta di programmi e obiettivi delle relative stime di spesa e di tempi di attuazione.

Capo VI - Organo di Controllo

Art. 19 - Composizione

1. L'Organo di controllo, a scelta dell'Assemblea dei Fondatori, potrà essere monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale di tre membri effettivi e due supplenti), a cui è conferito il controllo legale dei conti.
2. In caso di nomina di Sindaco Unico lo stesso deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. In caso di nomina di un Collegio Sindacale almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia.
4. In caso di nomina di un Collegio Sindacale, i componenti come sopra nominati, provvederanno alla prima riunione alla nomina del Presidente dell'Organo di Controllo.
5. I membri dell'Organo di Controllo restano in carico tre esercizi e possono essere riconfermati: in attesa della nomina dei nuovi componenti restano "in prorogatio" sino alla prima assemblea di soci.

Art. 20 - Competenze

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei Bilanci.
2. L'Organo di Controllo esamina il bilancio consuntivo e quello preventivo ed esprime le sue valutazioni in apposita Relazione che viene rimessa all'Assemblea dei Fondatori.

Art. 21 - Revisore

Al ricorso dei presupposti di legge la Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

TITOLO III - Emolumenti e rimborsi

Art. 22 - Emolumenti e rimborsi

1. Il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente ove nominato, i componenti il Consiglio di Amministrazione e i componenti il Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per ragioni

d'ufficio.

2. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto ad un corrispettivo per le attività svolte nell'ammontare risultante dai pertinenti tariffari professionali.

Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO IV - Esercizio annuale e Bilancio

Art.23 - Esercizio annuale

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.24 - Bilancio consuntivo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio consuntivo corredato della Relazione sulla gestione e lo trasmette all'Organo di Controllo.

2. Il Progetto di Bilancio consuntivo, con la Relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, debbono restare depositati presso la sede della Fondazione nei 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio affinché l'Assemblea dei Fondatori possa prenderne visione.

3. Il Bilancio consuntivo è redatto e pubblicato secondo le forme tecniche stabilite e con le modalità stabilite dalla legge e dall'Autorità di vigilanza.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà unitamente al bilancio, una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 24 - bis - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000 (unmilione) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 (centomila) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 25 - Bilancio preventivo

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo corredato della relazione programmatica e lo trasmette all'Organo di Controllo.
2. Il Progetto di Bilancio preventivo, con la Relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, debbono restare depositati presso la sede della Fondazione per i successivi 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio affinché l'Assemblea dei Fondatori possa prenderne visione.

Art. 25 - bis - Libri della Fondazione

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, fatto salvo quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo che è tenuta a cura del componente o dei componenti dell'Organo stesso.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 C.d.T.S. - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di Amministrazione di almeno 3 (tre) giorni.

TITOLO V - Controversie, scioglimento e norma finale

Art. 26 - Controversie

1. Ogni controversia insorta all'interno della Fondazione sarà devoluta alla decisione di un unico arbitro nominato dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Varese.
2. L'arbitrato, amministrato dalla medesima Camera arbitrale, è celebrato ritualmente secondo diritto.
3. Sede dell'arbitrato è Varese.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del Presidente

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire le proprie finalità, o si verificassero le condizioni di cui all'art. 28 c.c., l'Assemblea dei Fondatori, previo parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, procederà a deliberare lo scioglimento della Fondazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori ed a devolvere il patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, C.d.T.S. e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge.

Art. 27-bis - Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile.

La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Assemblea dei Fondatori, con i modi e le maggioranze di cui al presente statuto.

Art. 28 - Norma finale

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni ed Enti del terzo Settore.

Firmato: Alberto Frigerio

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)